



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



**PUGLIA**  
FESR-FSE  
2014/2020  
*Il futuro alla portata di tutti*  
Asse VI - Azione 6.8



**PROMOZIONE**  
Agenzia Regionale del Turismo

**OGGETTO: PO PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI "TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" - AZIONE 6.8 "INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE" -OPEN CALL GRANDI EVENTI - PROGETTO ESECUTIVO "COMUNICAZIONE DIGITALE E BRAND IDENTITY DELLA DESTINAZIONE PUGLIA" (BUSINESS TO CONSUMER). FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ, AI SENSI DELL'ART.63, COMMA 2, LETT.B), N.3 DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II.**

**CUP B39D20002200009**

**EVENTO "....."**

**CIG .....**

### CONTRATTO

#### TRA

**AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PUGLIA/PROMOZIONE (ARET)**, con sede in piazza Aldo Moro 33/a - 70122 Bari, C.F. 93402500727, nella persona del rappresentante legale p.t. il Direttore Generale, dott. Luca Scandale

- *Committente* -

#### E

..... con sede legale e operativa in ..... Partita Iva ..... (PEC: .....), rappresentata dal sig. ...., in qualità di Legale Rappresentante,

- *Fornitore* -

Le parti, come sopra identificate, in esecuzione della **Determinazione del Direttore Generale n. .... del .....** ad esito della procedura di affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. b) nr. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'acquisizione di **servizi e spazi di comunicazione pubblicitaria on-off line**, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art.1. - OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**1.1.** Il presente contratto ha per oggetto la **fornitura di servizi on-off line e spazi di comunicazione pubblicitaria, per la realizzazione dell'evento denominato "....."**, come da proposta/offerta tecnico-economica rimodulata (prot. n. ....), e nota di accettazione (prot.n. ....) ivi allegate, tenuto conto quanto stabilito dal comitato di valutazione Grandi Eventi, di cui al verbale del 09.06.2023 (ARET prot. n. 0017817-E-2023 del 13.06.2023).

**1.2.** Le prestazioni da realizzare si articolano in servizi di comunicazione on e off line, comprendendo materiali promozionali, di allestimento in loco e servizi digitali e video da erogare sui canali selezionati. Per l'ulteriore dettaglio dei servizi di comunicazione, si rimanda alla proposta, al programma e al piano tecnico-economico formulati dal Fornitore.

**1.3.** Il cronoprogramma dell'esecuzione delle attività, così come dettagliato nel suddetto piano tecnico-economico per l'erogazione dei servizi, potrà essere in taluni casi riprogrammato in accordo con il Committente, nel rispetto dei costi/quantità previsti e rimodulati nei termini temporali adeguati all'esecuzione, nel rispetto della data di scadenza contrattuale. Il cambio eventuale di servizi già approvati può avvenire da parte dell'organizzatore con comunicazione tempestiva agli uffici di comunicazione per individuare e concordare un cambio congruo e adeguato o, in casi di estrema urgenza, l'organizzatore può sostituire e/o cambiare servizi in autonomia, purché i servizi sostituiti garantiscano una equivalenza di tipo tecnico ed economico rispetto a quelli originari, con riserva di valutazione dell'ARET in fase finale;

#### **Art. 2. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

**2.1.** Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a eseguire la prestazione



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti  
Asse VI - Azione 6.8



PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

secondo quanto previsto nel presente contratto.

**2.2.** Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni secondo lealtà e correttezza nei confronti del Committente e di altri eventuali terzi con cui venga in contatto nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

**2.3.** Il Fornitore è tenuto ad usare buona fede, e a tenere un comportamento conforme ai principi e alle norme del Codice Civile che disciplinano l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali sia di carattere generale che di carattere speciale.

**2.4.** Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte usando diligenza professionale e perizia tecnica adeguatamente commisurate alle caratteristiche delle attività da realizzare.

**2.5.** Il Fornitore è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le norme per la tutela e la sicurezza dei propri lavoratori e di eventuali terzi, con riferimento, altresì, all'utilizzo dei dispositivi e delle misure di protezione anti-Covid.

**2.6.** Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto attenendosi alle modalità operative, organizzative, grafiche e gestionali indicate dal Committente.

**2.7.** Il Fornitore è tenuto ad utilizzare, rendendoli adeguatamente riconoscibili e visibili, i **loghi istituzionali della Regione Puglia, dell'A.Re.T. (Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione) e dei Fondi Strutturali** apponendoli su ogni materiale, strumento e mezzo utilizzato durante l'esecuzione del contratto. Il corretto posizionamento ed utilizzo dei loghi negli spazi on/off line deve essere concordato con il Committente.

**2.8.** Il Fornitore si impegna a collaborare con il Committente in caso di violazioni da parte di terzi relative a artefazioni e/o usi impropri delle produzioni oggetto del presente contratto, ai fini della tutela del proprio diritto d'autore e del diritto di uso in capo al Committente.

**2.9.** Il Fornitore si impegna a rendicontare le attività realizzate producendo output e materiali comprovanti le prestazioni eseguite, nei limiti dei costi ammissibili, secondo la disciplina sulla rendicontazione della spesa dei Fondi Strutturali.

**2.10.** Per gli altri obblighi specifici del Fornitore si rinvia agli articoli successivi (artt. 7, 8,10,13,15, 16, 20.3, 20.4).

### **Art. 3. - LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**3.1.** Le prestazioni devono essere eseguite presso i luoghi di lavoro del Fornitore, e/o negli altri luoghi interessati e funzionali all'esecuzione del contratto, previamente concordati con il Committente.

### **Art. 4. - FACOLTÀ E OBBLIGHI DEL COMMITTENTE**

**4.1.** Il Committente verifica i requisiti di idoneità morale e professionale del fornitore.

**4.2.** Il Committente si impegna a trasmettere al Fornitore ogni indirizzo necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni di cui all'art.1.2;

**4.3.** Il Committente si impegna a trasmettere al Fornitore, ove occorra, contenuti, video, foto e immagini da utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1.2, considerate le finalità strategiche delle attività oggetto del presente contratto.

**4.4.** Il Committente monitora l'andamento dell'esecuzione delle prestazioni, in ogni fase, e ha facoltà di richiedere informazioni/chiarimenti al Fornitore, nonché di sospendere l'esecuzione stessa qualora ravveda comportamenti e/o attività contrastanti con la mission pubblica, con le indicazioni impartite e con gli obblighi contrattuali.

**4.5** Il Committente è tenuto a pagare il corrispettivo al Fornitore, verificata la conformità e la corretta esecuzione delle prestazioni, nei limiti e nel rispetto dei costi ammissibili, secondo le modalità descritte al successivo art. 6.

**4.6** In merito alla facoltà del Committente di modificare e sospendere il contratto, si rinvia agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii (cui si rinvia), nonché agli artt. 4.4, 6.11, 19.3 del presente



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



Il futuro alla portata di tutti  
Asse VI - Azione 6.8



PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

contratto.

#### Art. 5. – DURATA, EFFICACIA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

5.1. Il contratto è valido dalla data di sottoscrizione fino al **31.10.2023**, includendo il tempo necessario per le attività di rendicontazione del Fornitore al Committente. (v. supra art. 2.9).

5.2. Il contratto esplica la sua efficacia tra le parti a decorrere dalla ricezione della comunicazione di inizio attività da parte del Fornitore al Committente.

5.3. Entro la scadenza del contratto (art. 5.1), l'A.RE.T. ha facoltà di assegnare un termine di esecuzione suppletivo per consentire il completamento delle prestazioni pattuite.

5.4. È esclusa ogni proroga tacita o comunque non espressamente e motivatamente proposta o decisa dal Committente.

#### Art. 6 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E GARANZIE SULLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

6.1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore è stabilito nel prezzo di € ..... (oltre IVA), per un totale di € ..... (IVA inclusa).

6.2. Il Responsabile dell'esecuzione provvede ad accertare che le prestazioni siano state regolarmente eseguite, esamina gli output prodotti dal Fornitore, verificando la corrispondenza dei costi in rapporto alla coerenza del corrispettivo approvato, quindi trasmette i rilievi al Responsabile del procedimento che rilascia il certificato di verifica di conformità (art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Secondo l'esito della verifica sugli output prodotti, sui costi sostenuti e sul rispetto delle regole relative al posizionamento dei loghi istituzionali e alla spesa FESR, il corrispettivo può subire talune decurtazioni.

6.3. Il Responsabile del procedimento che attesta la regolarità del contratto e che approva l'esito della verifica effettuata dal Responsabile dell'esecuzione, ivi comprese talune eventuali decurtazioni, autorizza l'emissione del documento contabile del Fornitore e il pagamento del corrispettivo in suo favore.

6.4 Il pagamento avviene solo a completamento dei controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni (DGUE) e sui requisiti morali e professionali del Fornitore, attraverso la piattaforma ANAC-FVOE, attraverso il rilascio del passOE, da parte del fornitore; ulteriori controlli saranno effettuati anche accedendo laddove richiesto alla Banca Dati Antimafia;

6.5 Il materiale prodotto, quale output del contratto, si intende automaticamente libero – già prima del pagamento – da diritti di utilizzo per fini istituzionali on/off line.

6.6 Terminata l'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore si impegna a produrre e consegnare al Committente i report finali, con output e giustificativi relativi alle attività e ai servizi realizzati.

6.7 A seguito della autorizzazione all'emissione della fattura, il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso come **fattura digitale** tramite SDI (Sistema di Interscambio). Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture emesse verso le PA devono riportare:

- Denominazione Ente: **Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione**
- Codice Univoco Ufficio: **8ZH8VO**
- Nome dell'Ufficio: **Ufficio Comunicazione**
- PEC: [ufficiobilanciopp@pec.it](mailto:ufficiobilanciopp@pec.it)
- Il codice identificativo di gara (CIG): .....
- Il codice unico di progetto (CUP): **B39D20002200009**
- Il nr della **Determinazione di affidamento**
- La dicitura completa **"Documento contabile finanziato a valere sul PO Puglia FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.8"**



UNIONE EUROPEA



PROMOZIONE  
Agenzia Regionale del Turismo

- La dicitura “**IVA scissione dei pagamenti**”, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96.

**6.8.** Tutti gli obblighi/oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale, determinato considerato fisso ed invariabile, salva la facoltà del Committente di richiedere la variazione in aumento delle prestazioni ex art.106, comma 1, D.L.gs.50/2016 e ss.mm.ii.

**6.9.** Il Fornitore non è tenuto – ex art. 103, comma 11, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – a produrre la garanzia definitiva per l’esecuzione del presente contratto, trattandosi di un affidamento in esclusiva in favore di operatore di comprovata solidità e in presenza di sconto in offerta ovvero servizi omaggio;

**6.10.** Il Fornitore è tenuto a trasmettere tempestivamente e obbligatoriamente al Committente il presente contratto controfirmato digitalmente, prima dell’avvio dell’Evento, e ove non ancora trasmessa la seguente documentazione compilata:

- tracciabilità dei flussi finanziari
- compatibilità ambientale
- ottemperanza ex art. 17 legge 68/99
- DGUE
- passOE

**6.11. In caso di omessa o tardiva trasmissione del presente contratto controfirmato, e relativa documentazione sopra indicata, il Committente si riserva di dichiarare la decadenza del proponente dall’affidamento.**

**6.12.** Trattandosi di intervento finanziato a valere sul POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, tutti i pagamenti sono subordinati all’effettiva erogazione da parte della Regione Puglia all’ARET Pugliapromozione delle corrispondenti somme. Il Committente resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali ritardi nei pagamenti per cause non imputabili al medesimo.

#### **Art. 7. – OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**7.1.** Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

**7.2.** In particolare, il Fornitore comunica al Committente gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

**7.3.** Il Fornitore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Art. 8. – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E MODALITÀ’ DI USO DEI LOGHI ISTITUZIONALI**

**8.1.** Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni sul Committente e sui dati di cui venga in possesso, nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso, impegnandosi a non rivelarli a terzi, a non divulgarli in nessun caso e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni.

**8.2.** Il Fornitore utilizza gli elementi grafici e i loghi istituzionali trasmessi dal Committente secondo le direttive impartite da quest’ultimo e secondo le previsioni contenute nel presente contratto (cfr. art.2.7.). I loghi devono essere leggibili e ben visibili, apposti correttamente e fedelmente per il riconoscimento del finanziamento europeo. Ogni uso indebito e/o non autorizzato dei loghi istituzionali sarà perseguito ai sensi di legge. La omissione dei loghi può comportare la risoluzione del contratto e/o le ulteriori conseguenze risarcitorie a carico del Fornitore, per i danni subiti dal Committente.

#### **Art.9. – RITARDI E CLAUSOLA PENALE**

**9.1.** In caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, dovuto a cause non imputabili al Committente, quest’ultimo si riserva di applicare – previa contestazione scritta – una penale, per ogni giorno di



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE PUGLIA**



**PUGLIA**  
**FESR-FSE**  
2014/2020  
*Il futuro alla portata di tutti*  
Asse VI - Azione 6.8



**PROMOZIONE**  
Agenzia Regionale del Turismo

ritardo, pari all'1 per mille del valore del corrispettivo, fino al 10% massimo del prezzo contrattuale, ai sensi dell'art.1382 c.c.

**9.2.** In caso di ritardo che infici la corretta esecuzione del contratto, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., salvo il risarcimento di ulteriori danni.

**9.3.** Deve considerarsi ritardo-inadempimento anche l'adempimento parziale o parzialmente difforme dalle pattuizioni contrattuali o dalle istruzioni impartite dal Committente.

**9.4.** L'applicazione e il pagamento della penale di cui al precedente punto 9.1. non esonera dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

#### **Art. 10. - CLAUSOLA DI MANLEVA**

**10.1.** Il Fornitore garantisce che l'esecuzione del contratto non violi privative altrui manlevando totalmente il Committente da ogni responsabilità in caso di pretese giudiziarie da parte di terzi o aventi causa del Fornitore che invochino diritti materiali o immateriali in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

**10.2.** Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse spese legali e altri danni eventualmente occorsi a terzi, ferma restando la facoltà del Committente di dichiarare risolto il contratto.

#### **Art. 11. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**11.1.** Il contratto può essere risolto dal Committente, con comunicazione scritta, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, come pure nelle ipotesi di inadempimento cui agli artt. 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 13.1, 15 del presente contratto, anche nei seguenti casi:

- a. In caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. In caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- c. Qualora la prestazione richiesta non sia stata eseguita entro i termini prescritti o qualora il Fornitore non rispetti i tempi pattuiti, fermo restando quanto stabilito dal art. 9 (Ritardi e clausola penale);
- d. Qualora il Fornitore abbandoni il servizio senza giustificato motivo;
- e. In caso di negligente ed evitabile esposizione a pericolo nell'incolumità fisica dei terzi, ivi compreso il personale del Committente e del Fornitore;
- f. In caso di fatti o eventi del Fornitore, causati con dolo o colpa, che determinino nocumento a terzi ovvero al Committente, ivi compresa la lesione dell'immagine del brand Puglia, della Regione Puglia e dell'A.Re.T. Pugliapromozione;
- g. In caso di violazioni di norme penali, fiscali e/o previdenziali, con particolare riferimento alle fattispecie dedotte nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di altre violazioni accertate della legge vigente di cui il Committente abbia notizia durante l'esecuzione del presente contratto;
- h. In caso di violazioni che inficino il corretto utilizzo dei Fondi europei, provocando un danno ingiusto al Committente.

**11.2.** Per il caso di grave inadempimento, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Qualora gli argomenti dedotti non convincano o siano insufficienti, ovvero scaduto il predetto termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

**11.3.** In caso di altre negligenze del Fornitore, il Responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine entro cui eseguire le prestazioni che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni.

**11.4.** Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore,



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE PUGLIA**



*Il futuro alla portata di tutti*  
Asse VI - Azione 6.8



**PROMOZIONE**  
Agenzia Regionale del Turismo

qualora l'inadempimento permanga, il Responsabile del procedimento dichiara il contratto risolto, ferma restando la riserva del Committente di esigere il pagamento di una penale quantificata nella misura del 10% per il caso di grave inadempimento e del 5% per gli altri casi di inadempimento.

**11.5.** In caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare al Fornitore la risoluzione del contratto dispone, con un congruo preavviso, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

**11.6.** Il grave inadempimento è sicuramente integrato nelle ipotesi sub a), d), e), f) g), h) di cui al precedente all'art. 11.1.

**11.7.** In caso di risoluzione del contratto per inadempimento resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

#### **ART. 12 RECESSO DEL COMMITTENTE**

**12.1.** Il Committente può recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**12.2.** Il recesso può essere esercitato previo pagamento dei servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti.

**12.3.** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione scritta al Fornitore con un preavviso non inferiore ai 20 giorni decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

#### **Art. 13. - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**13.1.** È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di nullità della cessione, di risoluzione del contratto, nonché di risarcimento del danno.

#### **Art. 14. - REFERENTE E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE PER IL COMMITTENTE**

**14.1.** Il referente per i rapporti con la ditta e Direttore dell'Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Alessandra Campanile – Ufficio Comunicazione – e-mail: [a.campanile@aret.regione.puglia.it](mailto:a.campanile@aret.regione.puglia.it) indirizzo: Fiera del Levante pad. 172 Lungomare Starita – 70132 Bari, Italia;

**14.2.** Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Olga Buono, [o.buono@aret.regione.puglia.it](mailto:o.buono@aret.regione.puglia.it), Fiera del Levante pad.172, Lungomare Starita – 70132 Bari, Italia;

#### **Art. 15. - RESPONSABILITÀ CIVILE**

**15.1.** Il Fornitore adotta ogni cautela e/o misura per prevenire/evitare danni alle persone (terzi, collaboratori, dipendenti) e alle cose e ne risponde qualora si verifichino per sua colpa o dolo.

**15.2.** Il Fornitore risponde altresì di eventuali danni cagionati dal proprio personale a terzi e/o al Committente ed è tenuto ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché ad usare ogni opportuna cautela nello svolgimento delle attività che possano interferire con la incolumità dei terzi, predisponendo adeguate protezioni dai rischi di malattie e contagi virali.

#### **Art. 16. - CLAUSOLA SANITARIA**

**16.1.** Il Fornitore, durante la esecuzione delle prestazioni del presente contratto, a salvaguardia dei propri dipendenti e/o collaboratori, nonché dei partecipanti alle attività da realizzare, che prevedano la compresenza di più persone in uno stesso luogo di lavoro, è tenuto ad osservare le prescrizioni previste dalla normativa vigente”.

#### **Art. 17. - CONTROVERSIE**



**UNIONE EUROPEA**



**REGIONE PUGLIA**



**PUGLIA FESR-FSE 2014/2020**  
*Il futuro alla portata di tutti*  
Asse VI - Azione 6.8



**PROMOZIONE**  
Agenzia Regionale del Turismo

**17.1.** Per le eventuali controversie che potranno insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente l'A.G.O. di Bari.

#### **Art. 18. – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

**18.1.** Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritto digitalmente dalle parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 19. – MODIFICHE E RINVII**

**19.1.** Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto.

**19.2.** Le clausole ivi sottoscritte sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate da leggi speciali in materia, in quanto applicabili.

**19.3.** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle leggi vigenti in materia di obbligazioni contrattuali e alle altre disposizioni applicabili, nonché alle consuetudini e agli usi locali.

#### **Art. 20. – RISERVATEZZA E COMUNICAZIONE DATI PERSONALI**

**20.1.** In base agli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i dati personali saranno trattati dal Committente, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione dell'affidamento, applicazione di misure contrattuali e precontrattuali, nonché per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.

**20.2.** Ai sensi del Regolamento sopra indicato, i diritti degli interessati: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (Art.17); diritto di limitazione del trattamento (art. 18); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20) ed il diritto di opposizione (art. 21). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione all'Agenzia Pugliapromozione, nella persona del Direttore Generale dell'A.RE.T., dott. Luca Scandale, titolare del trattamento dei dati raccolti oppure all'indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione Dati (dpo@aret.regione.puglia.it).

**20.3.** Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Committente sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

**20.4.** Il Fornitore, in particolare:

- garantisce di manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali eventualmente trattati, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

**20.5.** Con il presente contratto, inoltre, il Fornitore si impegna:

- A esentarsi dallo (o comunque evitare di) svolgere qualsivoglia operazione di trattamento (compresa la semplice consultazione o visualizzazione) sui dati di titolarità del Committente nel caso dovesse venire in contatto e, in ogni caso, ad usare la massima riservatezza e discrezione su quelli di cui dovesse comunque venire a conoscenza;



**UNIONE EUROPEA**



**PROMOZIONE**  
Agenzia Regionale del Turismo

- A considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione all'attività svolta per conto dell'ARET (intendendosi per "terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti del Committente) a cui lo stesso fornitore potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere il servizio e le attività affidategli;
- A non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui l'affidataria verrà a conoscenza.  
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio  
Letto, approvato, sottoscritto

Bari, 29/06/2023

**Il Direttore Generale  
Dott. Luca Scandale**

Per .....

*Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 C.c., si approvano espressamente le clausole "vessatorie" contenute negli artt. 2.4, 4.4, 6.3, 6.4,6.7, 6.8, 6.10,6.11,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15,16, 20.3, 20.4.*  
Bari,29/06/2023

**Il Direttore Generale  
Dott.Luca Scandale**

Per .....